



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA **B**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

AVV. MARIA TERESA NIUTTA

Della 1 sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

5259/2020

nella causa civile iscritta al N. 4708/2015 Ruolo Generale promossa da:

Sent. N. 1495/21

Cron. N. 3787/21

R.G.5259/2020

REP. N. 1222/21

Spedita il: 20.04.2021

Pubblicata il:

28 APR. 2021

e

entrambi con gli avv.ti Paola Pizzi

ed Antonio Mumolo giusta procura speciale in ~~causa~~ all'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

COSTA CROCIERE s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Antonella Turci, Francesco Minas e Jenny Vigilia giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

*Sentenza consegnata in cancelleria per la pubblicazione in data 26/04/21*

Conclusioni: le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi del giudizio ed ai successivi atti

## COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

e instauravano il presente giudizio al fine di sentire condannare Costa Crociere alla integrale restituzione della penale corrisposta, pari ad € 2147,50 oltre interessi. Gli attori spiegavano che nel mese di settembre del 2019 avevano prenotato una crociera con Costa Crociere, con partenza in data 28.09.2020, denominata "L'oriente tra spiagge e cultura" che prevedeva un tour attraverso Thailandia, Cambogia e Malesia e che, a seguito della loro richiesta in data 7.02.20 di annullare il viaggio a causa delle allarmanti notizie relative alla diffusione del virus Covid-19, provvedevano a versare all'odierna convenuta la caparra richiesta pari ad € 2147,50, con la assicurazione che tale importo sarebbe stato loro rimborsato dall'assicurazione Europ Assistance, sottoscritta dai passeggeri.

Parte attrice evidenziava poi che la suddetta Compagnia di assicurazioni comunicava di non potere rimborsare la penale a causa dell'esclusione di ogni indennizzo derivante in modo diretto od indiretto da "epidemie aventi caratteristiche \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ pandemia"

Si costituiva Costa Crociere e chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto non fondata non essendo configurabile, al momento del recesso, la impossibilità sopravvenuta della prestazione ed, in via subordinata, il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva di Costa in relazione alle domande derivanti dal presunto inadempimento al contratto di assicurazione stipulato tra gli attori ed Europ \_\_\_\_\_ Assistance.

Non si redige lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. La \_\_\_\_\_ domanda \_\_\_\_\_ attorea \_\_\_\_\_ appare \_\_\_\_\_ fondata. In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccepito difetto di legittimazione passiva di Costa Crociere in quanto il rapporto contrattuale di acquisto del pacchetto turistico per cui è causa è stato instaurato con l'odierna parte convenuta.

Si evidenzia poi che gli attori non hanno chiesto la risoluzione per impossibilità

soppravvenuta della prestazione, come sostenuto nei propri atti da parte convenuta, ma la impossibilità della utilizzabilità della prestazione per il venir meno dell'interesse creditorio di parte attrice. ✓

La Suprema Corte ha più volte ribadito che la causa concreta di questi tipi di contratto è costituita dalla finalità turistica, ossia dallo scopo di piacere, di relax; (Cass. civ. nn. 12235/07, 26958/07, 180847/18, ex multis); conseguentemente l'impossibilità di utilizzare la prestazione costituisce causa di estinzione dell'obbligazione, anche se non prevista in modo specifico da alcuna norma (Tribunale di Bologna, sentenza del 15.01.15).

Si richiamano poi alcuni fatti notori per evidenziare il contesto che ha determinato gli attori a decidere di non effettuare la crociera – nel gennaio 2020 l'OMS ha dichiarato ufficialmente che il virus Covid-19 costituisce un rischio per la salute pubblica mondiale e a Roma, per la prima volta in Italia, vengono accertati due casi di persone infette; - all'inizio del mese di febbraio 2020 la nave da crociera Diamond Princess è posta in quarantena e pochi giorni dopo stessa sorte è toccata ad altra nave da crociera, la World Dream.

Si consideri, infine, che alla nave Costa Fortuna, sulla quale gli odierni attori avrebbero dovuto fare la crociera, il giorno 6 marzo 2020 è stato vietato l'attracco nel porto di Phuket e, successivamente, in Malesia (doc. 9 di p. attrice) e che il                                  soffre di diabete e, pertanto, è persona cd. "fragile" in quanto maggiormente soggetta a rischio di complicazioni nel caso di contagio da Covid-19 doc. 6 p.attrice).

Risulta, pertanto, evidente il venir meno della causa contrattuale costituita dallo scopo di piacere e relax ed il diritto degli attori ad ottenere la restituzione della somma versata pari ad € 2147,50; su tale somma competono gli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo saldo. w

Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni diversa istanza disattesa, nella causa civile in epigrafe indicata:

- 1) dichiara tenuta e condanna Costa Crociere s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di  
e della somma di € 2147,50 oltre interessi legali come in motivazione a titolo di integrale restituzione della penale corrisposta;
- 2) pone le spese di causa di parte attrice a carico di parte convenuta e le liquida in € 125,00 per spese ed € 1566,50 per compenso professionale, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Bologna, 23 aprile 2021

Il G. d. P.

(avv. Maria Teresa Niutta)



Depositato in Cancelleria

28 APR 2021

IL CANCELLIERE  
Solferini Stefano

